



IL RETTORE

- VISTA la legge 30 novembre 1989 n. 398;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 410/15 del 22.12.2015 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/15 del 26.01.2016, che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione. Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, trova applicazione dalla data di emanazione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.TO IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai fini dell'attribuzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione di area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria nuovo ordinamento non medici, in base alla legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- borsa di studio: un beneficio economico che Sapienza università di Roma conferisce per la frequenza delle Scuole di specializzazione;
- scuola di specializzazione: le strutture didattiche che svolgono attività formativa in area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria;
- specializzandi: gli studenti laureati iscritti alle scuole di specializzazione di cui al presente regolamento;
- anno accademico: il periodo nel quale sono svolte le attività formative.

ART. 3 – Risorse finanziarie e modalità di ripartizione

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico, in base alla durata della scuola e al numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di specializzazione.-Nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.

ART. 4 - Modalità di attribuzione delle borse

Le borse di studio sono conferite con decreto del Rettore, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, ai candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso alle scuole di specializzazione formate in occasione degli esami di ammissione e seguendo l'ordine di classificazione (allegato 1).

ART. 5 - Durata delle borse

Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso, a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.

ART. 6 - Incompatibilità

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

ART. 7 - Dati Personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto



al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza università di Roma per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione delle borse per la frequenza delle scuole di specializzazione e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l'assegnazione delle borse, pena la mancata attribuzione del beneficio economico.

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei beneficiari o allo svolgimento del procedimento di assegnazione delle borse. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di attribuire la borsa.

Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.

ART.8 – Obblighi dei beneficiari. Controlli e Sanzioni

I beneficiari delle borse devono rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti (allegato 2).

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui, in base ai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, questa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

ART. 9 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.



ALLEGATO 1

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La segreteria delle Scuole di specializzazione comunica ogni anno al settore Diritto allo studio e alta formazione la graduatoria contenente i nominativi dei candidati effettivamente iscritti alle scuole.

Il Settore, in base al numero di borse assegnate dal Senato Accademico a ogni scuola, provvede a convocare i beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria e trasmette agli stessi i moduli necessari ai fini dell'accettazione della borsa.

Le autocertificazioni prodotte dai borsisti sono conservate nel data base del settore.



ALLEGATO 2

MEMORANDUM PER GLI SPECIALIZZANDI

REQUISITI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE

Ai fini del conferimento delle borse di studio, a partire dal primo anno di frequenza della scuola, gli specializzandi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;
- 2) di non aver mai percepito una borsa di studio per altra scuola di specializzazione;
- 3) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00, riferito all'anno solare di maggior godimento della borsa di studio. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il limite reddituale si deve considerare riferito all'anno di maggior fruizione della borsa.

La possibilità per i beneficiari di continuare a fruire della borsa negli anni successivi al primo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) superamento, laddove sia previsto dal regolamento della scuola, dell'esame finale annuale ovvero il superamento di tutti gli esami utili per l'ammissione e l'iscrizione all'anno successivo di formazione specialistica;
- 2) ammissione e iscrizione al 2° anno di corso o successivi;
- 3) impegno a non superare il limite reddituale personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00.

ACCETTAZIONE DELLA BORSA

Agli iscritti collocati utilmente nelle graduatorie viene data comunicazione via mail dell'assegnazione delle borse di studio.

I candidati utilmente collocati in graduatoria devono produrre, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio nella quale autocertificano di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo o di non fruire contemporaneamente di un'altra e il reddito personale complessivo lordo riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

AMMONTARE DELLE BORSE E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo delle borse è pari ad euro 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola di specializzazione. Tale ammontare viene corrisposto in due rate per ogni anno di durata della scuola stessa. La prima pari al 60% del predetto importo totale, al momento dell'iscrizione alla scuola e ad ogni anno successivo. La seconda, pari al restante 40%, dopo il superamento dell'esame finale di ciascun anno di frequenza e dell'ultimo anno di corso; laddove alla fine di ogni anno di frequenza non sia previsto un esame finale, viene corrisposta dopo il superamento di tutti gli esami utili per l'iscrizione all'anno successivo.

REGIME FISCALE

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.



DIPENDENTI PUBBLICI, REGIME PREVIDENZIALE E MATERNITA'

I dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio. Il periodo di congedo non è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Coloro che alla data di ricezione del decreto di conferimento della borsa si trovano nelle condizioni previste dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (maternità e puerperio), in analogia a quanto ivi previsto per le lavoratrici madri, devono esibire apposito certificato medico. In questi casi, il differimento dell'inizio della frequenza o l'interruzione di essa determinano il rinvio dell'inizio dell'erogazione della borsa o la sospensione di questa.

CONFERMA, SOSPENSIONE E DECADENZA

Il mancato superamento degli esami richiesti entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente comportano la decadenza dalla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.

Con riferimento all'ultimo anno di corso della Scuola di specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa entro l'anno accademico di riferimento ovvero di tutti gli esami previsti dal regolamento della scuola.

A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito viene applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione.

Qualora si determini la reviviscenza del requisito richiesto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al settore Diritto allo studio e alta formazione.

L'interruzione della formazione da parte degli specializzandi per motivi diversi da quelli indicati determina la cessazione dell'erogazione della borsa.